



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 10 aprile 2009

N. 12-C/2009

via e-mail

Ill.mi Signori Avvocati
**PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI**
- Palazzo di Giustizia

e, p.c.

Ill.mi Signori Avvocati
**COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

L O R O S E D I

OGGETTO: triennio formativo e disciplina transitoria.

Cari Colleghi e Cari Amici,

Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d. "triennio soggettivo").

L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010. Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:

- 9 crediti per il primo anno formativo (2008);
- 12 crediti per il secondo anno formativo (2009);
- 18 crediti per il terzo anno formativo (2010).

A partire dal 1° gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.

Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità e progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.

Triennio formativo 2009-2011 (transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:

- 12 crediti per il 2009
- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011

Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento professionale e previdenziale e di deontologia) con un minimo di:

- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011
- 20 crediti per il 2012

La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.

Con viva cordialità.

Avv. Prof. Guido Alpa
